

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tecnica ed ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1292 - 2016

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 1215

IN DATA 26-10-2016

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla "SIPEA" S.r.l. – Milano e denominato: "Impianto Idroelettrico di Rosazza", nei Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI) - Provvedimento di rilascio compatibili compatibilità ambientale + autorizzazione unica ai sensi D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. + rilascio concessione di derivazione acque pubbliche ai sensi R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 e D.P.G.R. 10/R/2003

Azienda: **"SIPEA" S.r.l.**

Sede Legale ed Amministrativa: via DeMarchi Gherini n. 6 – 20128 MILANO

Indirizzo posta: sipea@pec.it

Partita I.V.A.: **07110870966**

Il sottoscritto dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, oggi, addì

VISTE

- o l'istanza presentata all'Amministrazione Provinciale di Biella, in data 10.07.2014 (prot. ricezione Provincia n. 21427 del 10.07.2014) ma successivamente regolarizzata in data 07.08.2014 (prot. ricez. n. 24306 del 07.08.2014) da parte del legale rappresentante della "SIPEA" S.r.l. (P. I.V.A. 07110870966), corrente in via DeMarchi Gherini n. 6 – 20128 Milano, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico), nei Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), di potenza massima 550 kW denominato: "Impianto Idroelettrico di Rosazza";
- o l'istanza contestualmente presentata dalla "SIPEA" S.r.l. stessa all'Amministrazione Provinciale di Biella, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii., per il rilascio del previo giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto di cui trattasi, in quanto rientrante nella tipologia dell'Allegato B2 n. 41 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii.;

- la pubblicazione operata dalla Provincia di Biella presso il proprio Ufficio Deposito Progetti e sul proprio sito internet, del progetto di cui trattasi - a seguito dell'avviso pubblicato a proprie cure e spese dalla "SIPEA" S.r.l., su pagina del quotidiano "Il Giornale del Piemonte" del giorno 07.08.2014 - a far tempo dal 07.08.2014 sino tutto al 06.10.2014. Nel periodo predetto il progetto rimase in pubblicazione anche presso i Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), sedi dell'impianto in progetto. Il progetto fu altresì pubblicato presso i Comuni sedi dell'elettrodotto originariamente previsto dal medesimo (Quittengo [attualmente Comune di Campiglia Cervo], Sagliano Micca e San Paolo Cervo [attualmente Comune di Campiglia Cervo]). La pubblicazione operata dal proponente sul quotidiano fu integrata dalla Provincia – sempre in ossequio a quanto impone la L.R. 40/98 e ss.mm.ii. all'art. 12 – dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 04.09.2014 e con la pubblicazione del progetto sul sito internet della Provincia dal 07.08.2014 al 06.10.2014 a beneficio di chiunque ne fosse interessato;
- la comunicazione di avvio del procedimento n. 25085/2014, con cui fu fatto presente al proponente che il procedimento riferito all'istanza di cui al D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., s'intendeva avviato in data 07.08.2014 ma contestualmente sospeso nei termini, dal 07.08.2014 stesso, sino al conseguimento eventuale della rilasciabilità della compatibilità ambientale del progetto stesso, della individuazione del soggetto concessionario per la derivazione di acque pubbliche e dell'adempimento di tutte le formalità necessarie per il rilascio dell'autorizzazione unica e della concessione di derivazione di acque pubbliche;
- la comunicazione operata dalla Provincia alla "SIPEA" S.r.l., con nota prot. 34493 del 03.12.2015, con indicazione del nuovo Responsabile del Procedimento – dott. Graziano Stevanin – a far tempo dalla data della nota stessa, a seguito del collocamento a riposo del Responsabile del Procedimento originario.

PRESO ATTO CHE

L'art. 12 comma 4 del citato D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., "*Autorizzazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all'interno dell'elettricità*", recita: "*L'autorizzazione di cui al comma 3 (n.d.e.: autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. Omissis...*". Dal combinato disposto degli artt. 3 e 12 del citato D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. discende che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è un'autorizzazione unica, che viene rilasciata dalla Provincia (a seguito di delega della Regione), nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

PRESO ATTO CHE

A norma dell'art. 12 comma 3 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, il provvedimento conclusivo del procedimento V.I.A., scaturito dalla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, deve concludersi (in quanto possibile) con il rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto esaminato

PRESO ATTO CHE

In ragione di quanto qui sopra precisato, nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi (seduta del 05.11.2014) fu operata la prima ricognizione delle autorizzazioni/concessioni/nulla osta/pareri ed altri atti autorizzativi a vario titolo necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, sulla base di quanto indicato dal proponente nell'apposito elenco (incluso negli elaborati progettuali allegati all'istanza ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) dei provvedimenti dei quali si richiese il rilascio per poter realizzare ed esercire l'impianto in progetto.

Nel corso della seduta **conclusiva** della Conferenza dei Servizi (**29.09.2015**), tale elenco è stato attualizzato ed ufficializzato. Come segue:

- ◆ Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- ◆ Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
- ◆ Concessione di derivazione da acqua pubblica, ai sensi del R.D. 1775 dell'11.12.1933, D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella a seguito di parere favorevole dell'Autorità di Bacino per il Fiume Po;
- ◆ Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in Vincolo Idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. da rilasciare a cura del Comune di Piedicavallo;
- ◆ Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12.12.2005, per la realizzazione di opere in aree tutelate dal vincolo paesaggistico/architettonico e con considerazione degli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico – da rilasciare a cura della Regione Piemonte, a seguito parere vincolante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli;
- ◆ Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (comprensivo di verifiche su assenza di usi civici, su non inclusione appezzamenti di progetto in catasto terreni percorsi da incendi negli ultimi 10 anni) + compatibilità acustica ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dei Comuni di Piedicavallo (BI) e di Rosazza (BI);
- ◆ Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale Provinciale e Comunale da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella e dei Comuni di Piedicavallo e Rosazza;
- ◆ Autorizzazione opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche" + concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;
- ◆ Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell'art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura della Regione Piemonte;
- ◆ Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii - da rilasciare a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip.to per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e V.d.A. Settore III – Torino;
- ◆ Nulla Osta ai sensi T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 5/94; 58/95; 49/9; D.P.G.R. 10/R-2003 - da rilasciare a cura del Comando Regione Militare Nord -

Con riferimento ai suddetti provvedimenti autorizzativi a vario titolo, la Conferenza dei Servizi – nel corso della seduta conclusiva del 29.09.2016, avuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria che ha coinvolto i soggetti titolari della funzione di rilascio – ha dato atto che sarebbero stati **rilasciati all'interno del procedimento *in itinere* di cui trattasi** i seguenti:

- I. Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- II. Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.;
- III. Concessione di derivazione da acqua pubblica, ai sensi del R.D. 1775 dell'11.12.1933, D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;
- IV. Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.
- V. Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12.12.2005, per la realizzazione di opere in aree tutelate dal vincolo paesaggistico/architettonico (a seguito acquisizione parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli, sia per quanto riguarda gli aspetti legati al Paesaggio e alle Belle Arti, che per quelli inerenti la tutela del Patrimonio archeologico).
- VI. Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. + compatibilità acustica ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii.;
- VII. Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale Provinciale e Comunale (Piedicavallo e Rosazza);
- VIII. Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "*Testo Unico per le Opere Idrauliche*" + Concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R + Parere per compatibilità opere in progetto con norme P.A.I. + Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell'art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.;
- IX. Nulla Osta ai sensi T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 5/94; 58/95; 49/9; D.P.G.R. 10/R-2003 – (Comando Regione Militare Nord).

Con riferimento, invece al seguente provvedimento:

- X. Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.: in considerazione di quanto indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Settore III Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, prot. n. 9765 del 21.10.2014 qualora necessario per le caratteristiche delle opere da realizzare, sarà da conseguire separatamente rispetto al presente procedimento ad opera del proponente, nei termini e con le modalità indicate nella nota predetta.

DATO POI ATTO CHE

Disposizioni circa il coordinamento tra le procedure di V.I.A. – segnatamente con riferimento all'indicazione dell'art. 12 comma 3 L.R. 40/98 sopra citata – e il rilascio delle

concessioni di derivazione di acque pubbliche, sono state fornite con la Circolare della Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente n. 14607 del 04.07.2000, nel senso che, una volta definita l'assenza di ragioni di incompatibilità ambientale del progetto e/o appurata la completezza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse, il procedimento si sospende per permettere lo svolgimento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, la quale si completa con la (se intervenuta) sottoscrizione del disciplinare di concessione medesima. Il procedimento ha poi conclusione con l'emanazione di un provvedimento conclusivo contenente giudizio di compatibilità ambientale favorevole e (eventuale) autorizzazione dell'impianto, così rispettando il disposto dell'art. 13 comma 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citato.

Il presente provvedimento conclusivo della procedimento unico di V.I.A., per ragioni di economia procedurale, reca in sé anche l'autorizzazione unica (di tipo energetico) di cui al D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

DATO ATTO CHE

Dato avvio al procedimento, per la fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, nel limite di 60 giorni fissato per lo svolgimento della fase di evidenza pubblica della documentazione progettuale ed ambientale allegata all'istanza di cui trattasi (07.08.2014 al 06.10.2014), prevista dall'art. 14 della L.R. 40/98 comma 1 lett. b), così come modificata dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, pervenne alla Provincia di Biella n. 1 osservazione scritta, come segue:

- 1) "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI), nota datata 03.10.2014 pervenuta via P.E.C. alla Provincia nella data stessa (prot. ricez. n. 29732 del 06.10.2014);

Pervenne poi, oltre il termine suindicato, un'ulteriore osservazione scritta, come segue:

- 2) nota del sig. Mosca Tobia Claudio, gestore della "Riserva di Pesca Alta Valle Cervo A.S.D." consegnata al protocollo in data 06.10.2014 (prot. ricez. n. 29952 del 07.10.2014);

Dei contenuti di entrambe le suddette la Provincia ha tenuto comunque conto nelle proprie valutazioni circa la compatibilità ambientale del progetto, in considerazione delle pronunce della giurisprudenza in merito alla non perentorietà dei termini stabiliti dalle norme in materia di partecipazione del pubblico alle procedure e, di conseguenza, della censurabilità del comportamento di una P.A. che non tenga conto dei contenuti delle osservazioni in parola, qualora le memorie scritte siano comunque recapitate prima della chiusura del procedimento.

DATO POI ATTO CHE

Il progetto fu, in precedenza, sottoposto alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 10 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e, con Determinazione Dirigenziale n. 3393 del 28.12.2011, la Provincia di Biella si espresse nel segno della necessità della sottoposizione del medesimo alla fase di Valutazione.

Il progetto medesimo, in una prima versione definitiva fu già sottoposto alla fase di Valutazione e, in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 17.06.2013, venne ritirato dalla "SIPEA" S.r.l. stessa in considerazione dell'esito dei lavori della seduta predetta (cfr. Determinazione Dirigenziale Provincia Biella di presa d'atto della volontà della "SIPEA" S.r.l. in tal senso n. 1420 del 12.08.2013);

DATO ATTO CHE

In osservanza alle indicazioni fornite dal D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R art. 26 e ss.mm.ii. nel caso dei progetti di derivazione di acque pubbliche, l'istanza di cui al presente provvedimento, con Ordinanza n. 115/2014, fu dalla Provincia sottoposta a specifica contestuale fase di evidenza pubblica di cui al D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R (cfr. artt. 11 e 12), finalizzata al reperimento di eventuali istanze in concorrenza per il rilascio della concessione di derivazione per il medesimo tratto fluviale.

In esito alla suddetta fase di pubblicità, il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Provincia di Biella, con propria Determinazione n. 1540 del 15.10.2014 prese atto dell'assenza di istanze in concorrenza con riferimento all'istanza qui istruita, la quale pertanto proseguì il proprio iter istruttorio nell'accertamento dei presupposti di compatibilità ambientale o meno del progetto relativo.

DATO ATTO CHE

L'istruttoria di V.I.A. sul progetto in esame fu condotta – come dispone la L.R. 40/98 e ss.mm.ii. - attraverso riunioni dell' Organo Tecnico Provinciale e sedute della Conferenza dei Servizi (oltre a due confronti con i presentatori di osservazioni, previste dalla normativa in materia di V.I.A.), nelle date che si vanno di seguito a dettagliare:

- 29.10.2014 = 1^ Riunione Organo Tecnico (senza sopralluogo, in quanto già svolto nel corso della sopraccitata fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. in data 12.12.2011);
- 05.11.2014 = 1^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con prima ricognizione atti autorizzativi a vario titolo rilasciabili all'interno del procedimento in svolgimento e fissazione primo crono-programma lavori;
- 06.11.2014 = Confronto, di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., tra il proponente ed il pubblico presentatore di osservazioni nel corso della fase di evidenza pubblica del progetto base;
- 12.11.2014 = 2^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi, con esplicitazione al proponente degli argomenti riferiti al progetto necessitanti di integrazione/chiarimento;
- 16.06.2015 = 2^ Riunione Organo Tecnico, con esame delle contro-deduzioni trasmesse dal proponente a seguito della richiesta della Conferenza dei Servizi dei chiarimenti/integrazioni;
- 23.06.2015 = Confronto, di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., tra il proponente ed il pubblico presentatore di osservazioni nel corso della fase di evidenza pubblica delle contro-deduzioni trasmesse dal proponente a seguito della richiesta della Conferenza dei Servizi dei chiarimenti/integrazioni (vedi oltre);
- 25.06.2015 = 3^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con richiesta, da parte del proponente, di un termine per la presentazione di modifiche progettuali spontanee, a seguito del dibattito svolto nella seduta medesima ed alla luce degli esiti dei Confronti col pubblico succitati. Possibilità e termine accordati;
- 19.01.2016 = 3^ Riunione Organo Tecnico, con esame modifiche progettuali spontaneamente trasmesse dal proponente in data 29.10.2015, come accordato in data 25.06.2015 (vedi oltre);

- 26.01.2016 = 4^a sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con accertamento inesistenza di condizioni ostative al rilascio della compatibilità ambientale e delle autorizzazioni od altri atti natura equipollente per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto. Tale determinazione della Conferenza dei Servizi fu tuttavia condizionata all'ottenimento, da parte della "SIPEA" S.r.l., di un preventivo di allacciamento alla rete "ENEL Distribuzione" S.p.A. (*attualmente con ragione sociale: "e-distribuzione" S.p.A.*) mediante elettrodotto interrato;
- 21.09.2016 = 4^a Riunione Organo Tecnico, con esame integrazioni spontaneamente trasmesse dal proponente in data 10.08.2016, contenenti tra le altre cose, la quasi completa eliminazione dal progetto dell'elettrodotto, la cui realizzazione risultava inutile a causa della sopravvenuta inutilità del potenziamento della rete "ENEL Distribuzione" S.p.A., così come indicato nel nuovo preventivo ottenuto dalla "SIPEA" S.r.l. ed allegato alla documentazione integrativa spontanea consegnata alla Provincia il 10.08.2016;
- 29.09.2015 = 5^a sessione della Conferenza dei Servizi, a seguito della sottoscrizione del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche da parte del proponente in data 19.09.2016. Nella seduta di cui trattasi avvenne la resa delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto, fra quelli rilasciabili nel procedimento di cui trattasi.

Come si evince dal citato crono-programma di sintesi:

- ◆ al proponente furono richiesti chiarimenti ed integrazioni in un'unica soluzione (con nota n. 36191 del 26.11.2014, ai sensi dell'art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata), cui il proponente contro-dedusse, in data 26.02.2015 (prot. ricez. n. 5818 del 02.03.2015). (cfr. altresì nota concessione proroga termini consegna n. 352 dell'08.01.2015 a seguito specifica motivata richiesta del proponente), trasmettendo quanto richiesto dalla Provincia.

Le predette integrazioni prodotte dal proponente a seguito della richiesta della Provincia, furono poi, dal Responsabile del Procedimento, sottoposte a specifica fase di evidenza pubblica (03.04.2015 al 02.06.2015 (con proroga al primo giorno lavorativo successivo: 03.06.2015)).

Nel limite di 60 giorni fissato per lo svolgimento della fase di evidenza pubblica suddetta, prevista dall'art. 14 della L.R. 40/98 comma 1 lett. b), così come modificata dall'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, pervennero alla Provincia di Biella le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- a. nota del "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI), datata 30.05.2015 pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 04.06.2015 (prot. ricez. Prov. n. 16255 del 04.06.2015);
- b. nota della "Riserva di pesca Alta Valle Cervo A.S.D." datata 04.06.2015 e consegnata al protocollo in data 05.06.2015 (prot. ricez. Prov. n. 16500 del 08.06.2015).

Dalla appena qui sopra citata fase di evidenza pubblica concernente le integrazioni, scaturì altresì un confronto tra il proponente ed il pubblico presentatore di osservazioni, per espressa richiesta di quest'ultimo, svoltosi – come già riportato nell'elenco più sopra – in data 23.06.2015.

- ◆ Alla seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016 furono convocate: i Comuni di Piedicavallo (BI), Rosazza (BI) Sagliano Micca (BI) e Campiglia Cervo (BI) (che nel corso del 2016 ha incorporato, per fusione, gli ex Comuni di Quittengo e di San Paolo Cervo); A.R.P.A. Piemonte Dipartimento NE Sede di Biella; l'A.S.L. BI di Biella, Dip.to Prevenzione; l'Unione Montana dei Comuni della Valle del Cervo "La Bürsch"; la Regione Piemonte; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC; l'Autorità di Bacino Fiume Po; il Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; l'ENEL Distribuzione S.p.A. (attualmente: "e-distribuzione" S.p.A.) Divisione Infrastrutture e Reti – Torino; il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta III Settore Controllo Interferenze Elettriche, Torino; l'Agenzia delle Dogane di Biella;

- ◆ Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016 testé indicata – non ostante il fatto che, in occasione della precedente seduta del 26.01.2016, non avesse preso parte ai lavori né avesse inviato parere scritto e, quindi, il suo parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto fosse già stato acquisito in virtù di quanto disposto dagli artt. 14 e ss della L. 241/90 e ss.mm.ii. – il Comune di Rosazza, come risulta dal verbale della seduta, agli atti del fascicolo del procedimento, espresse parere conclusivo negativo. La valutazione di tale dissenso sarà operata più oltre nel presente provvedimento;

- ◆ Preso atto:
 - ▶ del parere favorevole (con condizioni e prescrizioni) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po al rilascio della Concessione di Derivazione di acque pubbliche di cui trattasi, contenuto nella nota prot. n. 533/4.1 del 27.01.2015 (prot. ricez. Provincia n. 2383 del 28.01.2015);
 - ▶ del parere in linea idraulica favorevole (con prescrizioni) espresso dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale BI-VC, nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016;

- ◆ Dato atto che
 - ▶ La Provincia diede primariamente corso, come riferito più sopra, alla fase di evidenza pubblica finalizzata al reperimento di eventuali concorrenze ed acclarò che non vi erano soggetti concorrenti interessati al rilascio della concessione di cui trattasi, dopo che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 26.01.2016 fu accertata l'inesistenza di ragioni per negare la compatibilità ambientale del progetto, l'invito alla sottoscrizione del disciplinare fu comunicato dalla Provincia alla "SIPEA" S.r.l. da ultimo con nota Provincia n. 20003 del 09.09.2016. In data 19.09.2016 la "SIPEA" S.r.l. avvenne alla sottoscrizione del disciplinare di concessione di acque pubbliche (allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale). In allegato alla nota di trasmissione relativa alla suddetta sottoscrizione (protocollo provinciale 20817 del 21.09.2016) la "SIPEA" S.r.l. fece altresì pervenire la visura C.C.I.A.A. della Società, la auto-dichiarazione sostitutiva con gli

elementi anagrafici dei famigliari dei soggetti ricoprenti cariche, documentazione necessaria alla Provincia per poter procedere alle verifiche imposte dalla normativa anti-mafia; dando inoltre atto che, sempre in allegato alla nota di trasmissione suddetta, la "SIPEA" S.r.l. fece altresì pervenire gli attestati di versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa in materia di concessioni di derivazione;

- La Provincia procedette – come conseguenza a quanto riportato al punto precedente - in data 29.09.2016, all'effettuazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il rilascio del positivo giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione del Disciplinare di Concessione di Derivazione suddetto e per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. e degli altri atti autorizzativi a vario titolo eventualmente residuali e rilasciabili all'interno del presente procedimento.

PRESO DOVEROSAMENTE ATTO CHE

Come poi ufficialmente significato da parte del soggetto delegato a rappresentare l'azienda, in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016, la "SIPEA" S.r.l. ha, con il mese di Agosto 2016, sostituito l'originario Legale Rappresentante sig.ra Campi dott.ssa Marcella (che presentò a nome della "SIPEA" S.r.l. ed a propria firma, l'istanza qui istruita), con il **sig. Bertoli Gianluigi**. Quest'ultimo è infatti il soggetto che sottoscrisse, in data 19.09.2016, il Disciplinare di Concessione di Derivazione, pervenuto alla Provincia in data 21.09.2016 (prot. di ricez. n. 20817 del 21.09.2016).

PRESO ATTO CHE

- il canone annuo (importo 2016) risulta pari a Euro 5932,74 dovuti per l'uso energetico calcolato in ragione di 33,33 Euro/kW (piccolo idroelettrico) moltiplicati per 178 kW di potenza nominale;
- il Concessionario ha provveduto al versamento del deposito cauzionale a favore della Provincia di Biella, calcolato sul canone annuo, come da prospetto inserito nella parte dispositiva del presente atto;
- è pertanto, necessario, procedere ad approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 19.09.2016 dal nuovo Rappresentante Legale dell'azienda sig. BERTOLI Gianluigi, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

CONSIDERATO CHE

La concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta dalla "SIPEA" S.r.l. è riconducibile alle casistiche per le quali è necessario il conseguimento della informazione anti-mafia della Prefettura di Biella, di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (cfr. art. 83: concessione di acque pubbliche di valore > 150.000 Euro);

ai sensi dell'art. 31 – comma 2 – del Regolamento Regionale 10/R/2003, l'Autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, prima di adottare il

provvedimento di una concessione d'uso d'acqua pubblica, deve svolgere gli eventuali adempimenti di Legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia..

APPURATO CHE

Il valore della concessione in esame, calcolato secondo il criterio fiscale: (moltiplicando cioè l'importo complessivo dei canoni e sovraccanoni dovuti dal titolare, per il numero di anni che mancano alla scadenza del titolo autorizzativo) è abbondantemente superiore alla somma di Euro 150.000,00.

TENUTO PRESENTE CHE

Il suddetto importo, stabilito dall'art. 83 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii. – “*Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136*”, è la soglia oltre la quale la Pubblica Amministrazione concedente, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 dello stesso Decreto, deve acquisire agli atti la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del medesimo D. Lgs.

RILEVATO TUTTAVIA CHE

L'art. 92 – comma 3. del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, prevede che decorso il termine di cui al comma 2., primo periodo, e precisamente: [2]. “*...omissis quando dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione...omissis*”). Decorso il suddetto termine, l'Autorità concedente procede, anche in assenza dell'Informazione antimafia, ad emanare i Provvedimenti di sua competenza e che, in tale caso, i provvedimenti stessi sono adottati sotto “condizione risolutiva”, stabilendo che la Pubblica Amministrazione può revocare in qualunque momento l'Atto emanato, qualora emergano elementi ostativi nei confronti dei soggetti sottoposti a controllo, ai sensi della normativa antimafia;

Il comma 4 del citato articolo 92 prevede che la revoca si applichi anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula della concessione.

POSTO CHE

Alla data odierna e dal momento in cui è stata effettuata la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, il termine dei 30 giorni di Legge è scaduto, senza il rilascio di alcuna Informazione Antimafia interdittiva da parte della Prefettura competente;

VALUTATO

Pertanto, ai sensi del disposto citato, di poter procedere “**sotto condizione risolutiva**” al riconoscimento a beneficio della “SIPEA” S.r.l. della titolarità della concessione d'acqua pubblica in oggetto.

POSTO CHE

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016, si provide:

- a prendere atto della avvenuta sottoscrizione da parte del Proponente del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche (avvenuta il 19.09.2016);
- a rilasciare il positivo giudizio di compatibilità ambientale;
- a raccogliere le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessarie per la realizzazione ed esercizio delle opere di cui al progetto, in quanto rilasciabili nel procedimento attuale;
- a registrare il parere di tutti i soggetti istituzionali convocati – che intervennero alla seduta o che trasmisero proprio parere scritto – così come da valutazione dei predetti che sarà operata nel prosieguo del presente provvedimento;
- ad operare la ricognizione di tutte le prescrizioni cui i soggetti partecipanti all'istruttoria hanno ritenuto di dover condizionare i propri assensi, tanto nella fase dell'accertamento dei presupposti per la rilasciabilità della Valutazione della Compatibilità Ambientale positiva, quanto nella successiva fase della resa dei provvedimenti autorizzatori/concessori/*et similia*, ottenendo, quindi, un elenco conclusivo, vagliato e riscritto nel corso della seduta di cui trattasi, che viene trasfuso nel dispositivo del presente provvedimento.

SI PROCEDE QUINDI, QUI DI SEGUITO, A SINTETIZZARE IL PARERE ESPRESSO – NEL CORSO DELLA SEDUTA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 29.09.2016 - DAI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELL'ISTRUTTORIA :

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	PRONUNCIA CIRCA IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA
Provincia di Biella	Presente	Giudizio di compatibilità ambientale favorevole + Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. + Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche , ai sensi del R.D. n. 1775 del 11.12.1933, D.P.G.R.. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii. a seguito consultazione Autorità di Bacino per il Fiume Po (vedi oltre) + nulla osta per occupazione temporanea o permanente della viabilità provinciale . Provvedimenti rilasciati con le <u>prescrizioni/condizioni</u> riportate nella sezione specifica del presente provvedimento
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Assente	Acquisizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., del parere sanitario favorevole, in ragione altresì della precedente espressione nel senso <u>favorevole con prescrizioni</u> nella nota n. 24548/14 del 03.11.2014 (prot. ricez. Provincia n. 33150 del 04.11.2014);
Comune di Piedicavallo (BI)	Presente	Ha espresso parere favorevole <u>con prescrizioni</u> . Risultano pertanto rilasciati i seguenti

		provvedimenti autorizzativi a vario titolo: Permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (con indicazioni circa l'assenza di usi civici e di appezzamenti percorsi da incendi negli ultimi 10 anni sui terreni interessati dalle opere in progetto) + compatibilità acustica ai sensi L. 26/10/95 n. 447 + autorizzazione all' occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale + Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico , ai sensi della L. 45/89 e ss.mm.ii.
Comune di Rosazza (BI)	Presente	Ha espresso parere negativo. Il Comune di Rosazza inviò alla Provincia via P.E.C., in data 28.09.2016 (prot. ricez. n. 21388 del 29.09.2016), la nota n. 2074 del 28.09.2016 nella quale indicò 3 argomenti a sostegno del proprio parere negativo colà espresso. A seguito del dibattito su tali argomentazioni svolto nel corso della seduta del 29.09.2016, il Comune ha mantenuto il proprio parere negativo, supportato dal solo argomento della inadeguatezza delle compensazioni ambientali previste dal proponente a favore del Comune medesimo. Si precisa che il Comune (con il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 1128 del 21.10.2015, inserito nella documentazione progettuale "SIPEA" S.r.l.: cfr. "Relazione Integrativa Ottobre 2015 A- Allegato n. 1") già si pronunciò sull'assenza di usi civici e di terreni percorsi da incendi negli ultimi 10 anni, concernenti gli appezzamenti di terreno interessati dal progetto di cui trattasi per quanto riguarda il territorio comunale di competenza. <u>Si rimanda, in ogni caso, più precisamente alla parte successiva del presente provvedimento nella quale è operata la valutazione del parere di cui trattasi.</u>
Comune di Campiglia Cervo (BI), per le competenze territoriali degli originari Comuni di <u>Quittengo</u> (BI) e di San Paolo Cervo (BI)	Presente	Ha dato atto che le ultime soluzioni progettuali "SIPEA" S.r.l. dell'Agosto 2016, stralciano le competenze dei due originari Comuni dall'elenco delle autorizzazioni da conseguire (I Comuni di Quittengo e di San Paolo Cervo furono in origine coinvolti nell'istruttoria a causa della previsione progettuale della realizzazione, sul proprio territorio, di tratti di elettrodotto, che, nella soluzione ultima approvata non risultano più necessari.
Comune di Sagliano Micca (VC)	Assente	Pur in assenza alla seduta di rappresentanti del Comune, la Conferenza dei Servizi ha preso atto che le ultime soluzioni progettuali "SIPEA" S.r.l. dell'Agosto 2016, stralciano le competenze del Comune di Sagliano Micca dall'elenco delle autorizzazioni da conseguire. Anche detto

		Comune infatti fu in origine coinvolto nell'istruttoria a causa della previsione progettuale della realizzazione, sul proprio territorio, di tratti di elettrodotto, che, nella soluzione ultima approvata non risultano più necessari.
Regione Piemonte	Assente	Autorizzazione per l'esecuzione di opere idrauliche in alveo , ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche" + concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico , ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R + Parere ai sensi dell' art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. (modificazioni legge urbanistica) + Compatibilità con il P.A.I. , espressi <u>con prescrizioni/condizioni</u> nella nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli n. 40413/A1815A del 22.09.2016. Inoltre Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successivo D.P.C.M. 12-12-2005 (vincolo paesaggistico) rilasciata con prescrizioni nella nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio del 26.01.2016, trasmessa via P.E.C., in data 26.01.2016 e che ebbe in assegnazione prot. di ricez. Provincia n. 1530 del 26.01.2016
[Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo] Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli	Assente	Acquisizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., del parere favorevole ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in ragione altresì della precedente espressione delle proprie determinazioni <u>favorevoli con prescrizioni</u> : 1) Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela delle Belle Arti ed al Paesaggio nel parere fornito nella nota prot. n. 1656 – 34.10.07/688-587 del 26.01.2016 (prot. di ricez. n. 1501 del 26.01.2016) + 2) Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico, con la nota prot. 9545 c. 04.04.19/237.5 del 29.10.2014 (prot. ricez. Provincia n. 32798 del 31.10.2014).
Comando Regione Militare Nord - S.M. Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari – Sezione Servitù Militari e Poligoni	Assente	Pronuncia, in modo solo interlocutorio, in occasione della fase di Verifica di Assoggettamento a V.I.A. cui il progetto qui istruito, nella sua veste preliminare, fu sottoposto, attraverso la nota prot. n. 42668 Cod.id. LOG Ind.cl. 10.12.4.8 del 22.11.2011 (prot. di ricez. Provincia n. 60195 del 25.11.2011). Di conseguenza: acquisizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., del Nulla Osta ai sensi T.U. 1775/1993 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 5/94; 58/95; 49/9; D.P.G.R. 10/R-2003

Autorità di Bacino per il Fiume Po	Assente	Acquisizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., del parere favorevole , tenendo in considerazione le <u>prescrizioni</u> contenute nella nota n. 533/4.1 del 27.01.2015 (prot. ricez. Provincia n. 2383 del 28.01.2015).
Ministero dello Sviluppo Economico, Dip.to per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e V.d.A. Settore III – Torino	Assente	Con nota prot. n. 9765 del 21.10.2014, il Ministero dichiarò che il Nulla Osta per le interferenze con le comunicazioni elettroniche, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. sarebbe stato rilasciato dietro apposita istanza del proponente utilizzando l'allegata modulistica. La "SIPEA" S.r.l. ha comunicato, nel corso della seduta, che è la richiesta di rilascio di tale nulla osta sarà oggetto di valutazione, dal momento che, per le caratteristiche realizzative del progetto potrebbe non essere necessaria. In ogni caso, qualora necessario per la realizzazione delle opere in progetto, <u>il nulla osta dovrà quindi essere conseguito dalla "SIPEA" S.r.l. separatamente,</u> con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 259/2003)

PRECISATO CHE

L'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. stabilisce che: *"Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"*.

DOVEROSAMENTE DANDO ATTO CHE

il procedimento di cui trattasi – avviato in data 07.08.2014 – è stato portato a termine con la disciplina normativa del procedimento amministrativo di cui alla L.241/90 e ss.mm.ii. precedente alle modifiche intervenute con il D. Lgs. 127 del 30.06.2016 (entrato in vigore in data 28.07.2016), secondo le indicazioni dell'art. 7 del Decreto stesso.

CONSEQUENTEMENTE,

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 29.09.2016 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella (parere unico):** Ha espresso parere favorevole con prescrizioni e conseguente rilascio del Giudizio di compatibilità ambientale favorevole + Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. + Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 1775 dell'11.12.1933, D.P.G.R.. 29.07.2003 n. 10/R e ss. mm. ii. a seguito consultazione Autorità di Bacino per il Fiume Po (vedi oltre) + nulla osta per occupazione temporanea o permanente della viabilità provinciale;
- **A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella:** Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., non ha espresso formalmente parere ma ha fornito alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento, di segno favorevole con prescrizioni, confluì nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale del quale il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne Biella:** L'A.S.L. espresse a suo tempo il proprio parere favorevole con prescrizioni nella nota n. 24548/14 del 03.11.2014 (prot. ricez. Provincia n. 33150 del 04.11.2014). Non essendo presente alla seduta conclusiva del 29.09.2016, la Conferenza dei Servizi – ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - ha assunto il suddetto parere come confermato nei termini espressi nella nota su-indicata: favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Piedicavallo (BI):** Ha espresso parere positivo con prescrizioni, con conseguente rilascio di: Permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (con indicazioni circa l'assenza di usi civici e di appezzamenti percorsi da incendi negli ultimi 10 anni sui terreni interessati dalle opere in progetto) + compatibilità acustica ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 + autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale + Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.;
- **Comune di Rosazza (BI):** Il parere del Comune di Rosazza circa l'inesistenza di ragioni ostative al rilascio della compatibilità ambientale favorevole del progetto e la conseguente rilasciabilità dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo di competenza fu acquisito dalla Conferenza dei Servizi – in virtù dell'applicazione dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. citata – in esito alla seduta del 26.01.2016, stante l'assenza del Comune ai lavori medesimi, aventi all'Ordine del Giorno proprio l'accertamento dell'inesistenza delle ragioni ostative sopra indicate, al fine di poter procedere con le necessarie tappe procedurali. Nel corso della seduta del 29.09.2016, cui ha preso parte, il Sindaco del Comune di Rosazza ha dapprima supportato l'espressione del proprio parere negativo sulla base delle seguenti n. 3 motivazioni:
 - 1) L'art. 15 delle N.T.A del vigente P.R.G.C. di Rosazza vieta la realizzazione della centrale di produzione all'interno della porzione di territorio comunale in cui è stata prevista dal progetto "SIPEA" S.r.l., trattandosi di "Area di valore ambientale e paesistico VA". Inoltre la "SIPEA" S.r.l. mai avanzò al Comune richiesta di rilascio del Permesso di costruire;
 - 2) Non risulta dimostrata la caratteristica di "opere d'interesse pubblico (quali edifici per impianti tecnologici) non diversamente localizzabili", per i manufatti illustrati nel progetto qui istruito, tale da esentare questi ultimi dal divieto di realizzazione (nella posizione prevista, all'interno del sito definito "*EmA – aree già percorse da acque di esondazione o interessate da allagamenti, esterne*");

alle aree inondabili") contenuto nel vigente P.A.I. di Rosazza;

- 3) Mancata previsione, all'interno degli elaborati progettuali, delle caratteristiche dell'opera compensativa a favore del Comune ai sensi del D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", consistente nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP n. 100 nel tratto "Cappella del Bariusco-Ponte Pinchiolo". Inoltre mancata richiesta al Comune da parte dell'azienda proponente delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del tracciato stesso

Successivamente al dibattito già svolto nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016, al momento dell'espressione delle determinazioni conclusive da parte dei soggetti istituzionali intervenuti ai lavori, il Sindaco di Rosazza ha confermato il proprio parere negativo, supportato dal solo argomento della mancata previsione, all'interno degli elaborati progettuali, delle caratteristiche dell'opera compensativa – così come più sopra descritta - a favore del Comune ai sensi del D.M. 10.09.2010. Tale mancata previsione non avrebbe posto il Comune di Rosazza – secondo quanto sostenuto dal Sindaco – in condizione di valutarne le valenze, l'utilità e la fattibilità. In aggiunta il Sindaco di Rosazza ha sostenuto la incongruità dell'ammontare delle opere compensative complessivamente previsto per i Comuni di Piedicavallo e Rosazza, in ragione degli impatti ambientali negativi prodotti dalla realizzazione delle opere in progetto sul territorio di competenza e sulla sua vocazione turistico-ricreativa.

Relativamente all'argomento n. 1) sopra citato va rilevato quanto segue: Come già chiarito dal Responsabile del Procedimento al Sindaco di Rosazza nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016, l'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. dispone espressamente che l'Autorizzazione Unica rilasciata in esito al procedimento autorizzativo (e prima ancora valutativo dal punto di vista ambientale, nel caso in specie) svolto con strumento della Conferenza dei Servizi costituisce, qualora di necessità, variante allo strumento urbanistico. Tale corsia preferenziale prevista per questo tipo di impianti è conseguenza del fatto che essi – secondo quanto espressamente indicato al comma 1 dell'art. 12 medesimo – qualora autorizzati, costituiscono "opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". In ogni caso va precisato che, secondo le caratteristiche dei procedimenti unici (D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. ed anche V.I.A. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.), il proponente di un progetto non deve presentare singole istanze di rilascio dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo necessari per la realizzazione delle opere illustrate in progetto alle singole amministrazioni competenti ma solamente presentare un'unica istanza all'unica Autorità Competente, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03, spettando poi all'Autorità Competente stessa il coinvolgimento nel procedimento di soggetti istituzionali titolari delle funzioni di rilascio dei vari provvedimenti autorizzativi a vario titolo da rilasciare (o negare) in esito al procedimento unico. E tale coinvolgimento è operato con l'attivazione della Conferenza dei Servizi.

Relativamente all'argomento n. 2) sopra riportato, si rimanda quanto riferito a proposito del precedente punto n. 1, con l'ulteriore precisazione che le opere in progetto rientrano proprio nelle eccezioni poste dal P.A.I. ovvero opere d'interesse pubblico non diversamente localizzabili. Inoltre sulla questione specifica la Conferenza dei Servizi acquisì dalla Regione Piemonte, nel corso dell'istruttoria, indicazioni positive circa la compatibilità delle opere in progetto con il P.A.I. (Cfr. nota della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste prot. n. 44112/DB1400 del 18.06.2013 (prot. di ricez. Prov. n. 20507 del 18.06.2013)).

Relativamente all'argomento n. 3) sopra riportato, va rilevato che, nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, è stato evidenziato ai rappresentanti

del Comune di Rosazza che, nel corso del procedimento, il Comune medesimo non fu mai rappresentato durante le diverse sessioni istruttorie della Conferenza dei Servizi e mai neppure fece pervenire richieste scritte in tal senso. Di contro una bozza di Convenzione per le opere compensative fu proposta dal Comune di Piedicavallo ed approvata nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 12.11.2014. In ogni caso, in assenza di una proposta concreta e valutabile di Convenzione, prospettante delle compensazioni a beneficio del Comune di Rosazza, non è stato possibile nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi il 29.09.2016 pervenire all'approvazione di tali misure.

Nel merito va rilevato che la compensazione proposta dall'Organo Tecnico ed approvata dalla Conferenza di Servizi (*Cfr. Allegato "C" al presente provvedimento, Prescrizione n. 33*) di proseguire fino al Comune di Rosazza il percorso pedonale previsto come compensazione per altro progetto a monte tra Piedicavallo ed il Ponte Pinchiolo, può essere considerata una compensazione a beneficio anche del Comune di Rosazza.

In ragione di quanto qui sopra esposto, la Provincia di Biella ritiene che il parere contrario espresso dal Comune di Rosazza non possa essere considerato ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Inoltre il Comune non ha indicato, come esplicitamente richiesto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. – *"le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"*.

Da ultimo va precisato che il Comune di Rosazza (con il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 1128 del 21.10.2015, inserito nella documentazione progettuale "SIPEA" S.r.l.: cfr. "Relazione Integrativa Ottobre 2015 A- Allegato n. 1") già si pronunciò sull'assenza di usi civici e di terreni percorsi da incendi negli ultimi 10 anni, concernenti gli appezzamenti di terreno interessati dal progetto di cui trattasi per quanto riguarda il territorio comunale di competenza.

In virtù, pertanto, dell'applicazione dell'art. 14-quater comma 1 L. 241/90 e ss.mm.ii. citata, debbono ritenersi acquisiti dal Comune di Rosazza (dopo le indicazioni circa l'inesistenza di ragioni ostative al rilascio della compatibilità ambientale favorevole del progetto e la conseguente rilasciabilità dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo di competenza già acquisiti, in osservanza all'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. citata, in esito alla seduta del 26.01.2016 cui il Comune non partecipò) – i seguenti provvedimenti autorizzativi a vario titolo: **Permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. + compatibilità acustica ai sensi L. 26/10/95 n. 447 + autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale comunale.**

- **Comune di Campiglia Cervo (BI):** In virtù della recente riorganizzazione delle Amministrazioni Comunali, è intervenuto alla seduta del 29.09.2016 della Conferenza dei Servizi in rappresentanza degli interessi dei territori degli ex Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo, attualmente incorporati per fusione con il Comune di Campiglia Cervo stesso. In conseguenza delle più recenti modifiche progettuali spontaneamente introdotte dalla "SIPEA" S.r.l. la Conferenza dei Servizi ha preso atto, con il Comune di Campiglia Cervo medesimo, che – vista la sopravvenuta inutilità dell'elettrodotto, che originariamente coinvolgeva i territori comunali di Quittengo e di San Paolo Cervo – nessuna autorizzazione od altro atto di natura equipollente da rilasciare a cura dell'attuale Comune di Campiglia Cervo è allo stato odierno da ricomprendere nel novero dei titoli da conseguire da parte della "SIPEA" S.r.l.;
- **Comune di Sagliano Micca (BI):** In conseguenza delle più recenti modifiche progettuali spontaneamente introdotte dalla "SIPEA" S.r.l. la Conferenza dei Servizi

ha preso atto, con il Comune di Sagliano Micca medesimo, che – vista la sopravvenuta inutilità dell'elettrodotto, che originariamente coinvolgeva il proprio territorio comunale – nessuna autorizzazione od altro atto di natura equipollente da rilasciare è allo stato odierno da ricomprendere nel novero dei titoli da conseguire da parte della "SIPEA" S.r.l.;

- **Regione Piemonte (parere unico):** Parere favorevole (con le prescrizioni espresse nelle varie note scritte dei Settori competenti per materia fatti pervenire nel corso dell'istruttoria procedimentale), acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. Conseguente acquisizione della Autorizzazione per l'esecuzione di opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche" + della concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R + del parere ai sensi dell'art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. (modificazioni Legge Urbanistica) + della compatibilità con il P.A.I. + autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successivo D.P.C.M. 12-12-2005 (vincolo paesaggistico);
- **[Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo] Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli:** La recente riorganizzazione degli Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ha condotto all'unificazione delle competenze delle due separate Soprintendenze che si occupavano di Belle Arti/Paesaggio e del Patrimonio Archeologico, in capo ad un'unica Soprintendenza. La nuova Soprintendenza (unificata) non ha partecipato alla seduta conclusiva del 29.09.2016 ma le due originarie Soprintendenze si espressero in precedenza ciascuna con distinti pareri favorevoli con (rispettive) prescrizioni. In conseguenza di quanto appena chiarito, la Conferenza dei Servizi ha acquisito il parere favorevole ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., con le prescrizioni indicate nelle note fatte pervenire precedentemente nel corso dell'istruttoria;
- **Comando Regione Militare Nord - S.M. Ufficio Logistico Infrastrutture e Servizi Militari – Sezione Servizi Militari e Poligoni:** Assente alla seduta del 29.09.2016, il parere favorevole è stato acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **Autorità di Bacino per il Fiume Po:** Non ha partecipato alla seduta conclusiva del 29.09.2016 ma si esprime in senso favorevole con prescrizioni, nella nota n. 533/4.1 del 27.01.2015 (prot. ricez. Provincia n. 2383 del 28.01.2015). Di conseguenza acquisizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., del parere favorevole, con le prescrizioni richieste nella nota n. 533/4.1 del 27.01.2015 (prot. ricez. Provincia n. 2383 del 28.01.2015);
- **Ministero dello Sviluppo Economico, Dip.to per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e V.d.A. Settore III – Torino:** Con la nota prot. n. 9765 del 21.10.2014, il Ministero dichiarò che il Nulla Osta per la costruzione dell'elettrodotto, di cui al D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. sarebbe stato rilasciato dietro apposita istanza del proponente utilizzando l'allegata modulistica. Qualora necessario, tale Nulla Osta dovrà essere acquisito dalla "SIPEA" S.r.l. separatamente, con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di riferimento succitata.

Dato poi atto che i pareri favorevoli dell'Unione Montana dei Comuni della Valle del Cervo "La Bürsch" e dell'Agenzia delle Dogane (entrambi assenti alle sedute della Conferenza dei Servizi sia del 26.01.2016 che del 29.09.2016), circa l'inesistenza di ragioni ostative al rilascio della compatibilità ambientale favorevole del progetto qui istruito furono acquisiti –

in applicazione ai disposti dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. citata – in esito alla seduta del 26.01.2016 e che i suddetti Enti, non dovendo rilasciare alcun titolo autorizzativo, nulla avevano da esprimere in occasione della seduta del 29.09.2016.

Dato atto che l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella, soggetto indicato dall'art. 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata quale supporto tecnico dell'Autorità Competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, si è dapprima espressa all'interno dell'Organo tecnico Provinciale, del quale è componente permanente, concorrendo alla formazione del parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Biella e poi formalmente (sempre nel senso suddetto) altresì nel contributo tecnico n. 00082489/2016 del 30.09.2016, fatto pervenire alla Provincia via P.E.C. in data 30.09.2016 (prot. ricez. n. 21631 del 03.10.2016).

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Anche la “e-distribuzione” S.p.A. (già “ENEL Distribuzione” S.p.A.), con nota identificativo n. 22132464 del 12.09.2016, pervenuta via P.E.C. in data 12.09.2016 (prot. ricez. Provincia n. 20111 del 13.09.2016 agli atti del fascicolo del procedimento), trasmise a questa Amministrazione, propria comunicazione nella quale, pur non partecipando alla seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016, significò che la soluzione finale del progetto concordata con la “SIPEA” S.r.l. relativamente al “*progetto proposto per l'impianto di rete per la connessione è conforme ai nostri standard tecnici*”.

Nella nota suddetta la “e-distribuzione” S.p.A. richiese, tra le altre cose, che nel provvedimento di Autorizzazione Unica fosse precisato che – dal momento che gli impianti di connessione alla rete di distribuzione, una volta realizzati, entreranno a far parte di una rete elettrica di distribuzione nazionale – **questi ultimi siano derogati dall'obbligo di rimozione a fine vita degli impianti sancito dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. Obbligo, quindi, solamente valido per l'impianto di produzione.**

VISTE, PERTANTO

Le risultanze complessive della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi - tenutasi il 29 Settembre 2016, appositamente svolta per la raccolta delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto (in quanto rilasciabili nel presente procedimento) - e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm.ii citata, con la valutazione conclusiva dell'unica posizione contraria all'approvazione (Comune di Rosazza) più sopra operata. Il vaglio complessivo delle posizioni espresse, come più sopra dettagliato, ha condotto a definire la compatibilità ambientale del progetto - con le prescrizioni/condizioni riportate nelle parti apposite del presente provvedimento – e di permettere il rilascio degli atti autorizzativi a vario titolo necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere precisamente elencati nel dispositivo e nell'allegata “A” del presente provvedimento.

DATO ATTO CHE

la valutazione del progetto di cui trattasi, come risulta dalla documentazione agli atti, fu condotta in osservanza ai seguenti principi:

- l'istanza del proponente, a seguito della regolarizzazione avvenuta in data 07.08.2014, fu corredata dalla documentazione idonea all'avvio del procedimento e gli elaborati progettuali (progetto base + integrazioni/chiarimenti forniti dietro richiesta della

Conferenza dei Servizi + modifiche progettuali spontaneamente apportate nel prosieguo), messi a disposizione dal proponente hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa in materia di V.I.A., tali da escludere possibili ragioni di incompatibilità ambientale del progetto medesimo, sia infine dal punto di vista della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento delle varie autorizzazioni, concessioni pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura;

- furono valutate con attenzione le soluzioni progettuali proposte, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla legislazione nazionale e regionale nelle materie interessate, analizzandone altresì le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali (ecosistemi, paesaggio, geologia e geomorfologia delle aree interessate, e via dicendo) sistemicamente considerate.
- le risultanze dell'analisi del progetto, condotta da questa Amministrazione con il ricorso all'Organo Tecnico Provinciale previsto dall'art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., furono oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento delle sedute della Conferenza dei Servizi, consentendo al proponente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo. Allo stesso modo fu consentita la partecipazione del pubblico al procedimento, sia con l'attivazione della fase di evidenza pubblica prevista dalle norme in materia di V.I.A. (e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, relativamente alla fase della concorrenza per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche), con esame delle osservazioni scritte presentate dal pubblico e con effettuazione di due confronti tra il proponente ed il pubblico presentatore delle osservazioni svoltisi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

DATO ATTO CHE

le osservazioni formulate in due riprese dal pubblico, che qui di seguito cumulativamente si riportano con la valutazione disposta dalla L.R. 40/98 e ss.mm.ii. in vista dell'adozione del giudizio di compatibilità ambientale:

- 1) nota del "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI) datata 03.10.2014 pervenuta via P.E.C. alla Provincia nella data stessa (prot. ricez. Prov. n. 29732 del 06.10.2014);
- 2) nota del sig. Mosca Tobia Claudio, gestore della "Riserva di Pesca Alta Valle Cervo A.S.D." consegnata manualmente all'Ufficio Protocollo provinciale in data 06.10.2014 (prot. ricez. Prov. n. 29952 del 07.10.2014);
- 3) nota del "Comitato Tutela Fiumi", Cerreto Castello (BI), datata 30.05.2015 pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 04.06.2015 (prot. ricez. Prov. n. 16255 del 04.06.2015);
- 4) nota della "Riserva di pesca Alta Valle Cervo A.S.D." datata 04.06.2015 e consegnata al protocollo in data 05.06.2015 (prot. ricez. Prov. n. 16500 del 08.06.2015)

furono attentamente valutate nel corso dell'istruttoria condotta con lo strumento dell'Organo Tecnico e durante i lavori della Conferenza dei Servizi e si riscontrano nel presente provvedimento come segue:

- ◆ relativamente alle osservazioni presentate dal "Comitato Tutela Fiumi" sull'argomento "D.M.V., applicazione Linee Guida regionali (D.G.R. 16/3/15 n. 28-1194)", occorre precisare che le predette non erano applicabili alla pratica in oggetto perché adottate con D.P.P. 42 del 09.06.2015 ed applicabili solo alle nuove istanze presentate dopo tale data. Inoltre la società proponente, nel prosieguo dell'istruttoria – avuto conto del dibattito svolto in seno alla Conferenza dei Servizi - ha comunque operato: una riduzione della portata massima richiesta (da 980 a 800 l/s), la riduzione della Qmedia richiesta da 300,08 a 237,5 l/s ed un aumento del D.M.V. rilasciato (100 l/s + modulazione

con fattore X=20%). Il proponente ha inoltre eseguito una verifica sui volumi annui rilasciati secondo le modifiche sopra indicate, utilizzando le soglie di allerta (diminuzione della portata in alveo superiore al 50%) ed allarme (diminuzione della portata in alveo superiore al 60%) previste dalle “Linee Guida per la Valutazione ed il Monitoraggio della Compatibilità Ambientale degli Impianti Idroelettrici con l’Ecosistema Fluviale” approvate con la D.G.R. sopraccitata. La verifica ha condotto alla conclusione che, in termini di portate annue, il prelievo non supera la soglia di allerta. In ultimo la Conferenza dei Servizi ha approvato la proposta dell’Organo Tecnico Provinciale, il quale, allo scopo di salvaguardare l’idoneità ittica, ha fornito indicazioni, in termini cautelativi, in ordine all’aumento del coefficiente di naturalità per il calcolo del D.M.V., in modo tale da renderlo coerente con quanto adottato per la derivazione di monte sul torrente Mologna (cfr. “Autorizzazione rilasciata alla “Schneider Industrie” S.p.A., poi “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l.) che lo ponga al di sopra della Q365 e tale da ottenere un valore di deflusso superiore o uguale a 1,57 volte il D.M.V. di base. In conclusione il D.M.V. approvato dalla Conferenza dei Servizi è risultato pertanto pari a 127 l/s con modulazione del 20 % (base 81 l/s con fattore cumulativo pari ad 1,57);

- ◆ Con riferimento alle osservazioni operate dal “Comitato Tutela Fiumi” sull’impatto derivante dalla realizzazione del raddoppio dell’elettrodotto aereo nel tratto tra i Comuni di Rosazza e Campiglia Cervo inizialmente previste nel preventivo “ENEL Distribuzione” S.p.A. (in qualità di gestore della rete elettrica nazionale) allegato dal proponente all’istanza qui istruita e poi cassato dalla Conferenza dei Servizi che ne richiese la ri-progettazione, con soluzione interrata per eliminare gli impatti sul paesaggio, va rimarcato che tale elemento progettuale è stato infine stralciato dal progetto generale, in quanto ritenuto non più necessario dal gestore medesimo (si veda la versione ultima del preventivo “e-distribuzione” S.p.A., prodotta dalla “SIPEA” S.r.l. alla Provincia in data 10.08.2016 con la documentazione integrativa spontanea);
- ◆ i rilievi operati dal “Comitato Tutela Fiumi” in merito alle questioni legate alla compatibilità idraulica delle opere, sono stati oggetto di puntuale valutazione da parte dell’Autorità Regionale competente (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli) nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016, contenente prescrizioni approvate dalla Conferenza dei Servizi e riportate nel già precedentemente citato Allegato “C” al presente provvedimento (Cfr. Prescrizioni 1 – 18);
- ◆ relativamente ai rilievi operati dal “Comitato Tutela Fiumi” e dal soggetto Gestore della “Riserva di Pesca Alta Valle Cervo A.S.D.” in ordine alla presunta incompatibilità dell’opera oggetto del presente provvedimento con l’attività di pesca sportiva promossa sul torrente Cervo, occorre preliminarmente precisare che tali rilievi, di carattere puramente generico, non dimostrano una reale incompatibilità tra le due iniziative (la centrale idroelettrica e la riserva di pesca). In ogni caso non rilevano le osservazioni riguardanti la primogenitura della Riserva di Pesca, posto che quest’ultima, non essendo un’attività che comporta lo sfruttamento della risorsa, non può essere posta in concorrenza con il prelievo per la centrale idroelettrica secondo quanto disposto dall’ art. 12 del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii. In ultimo si evidenzia che la citata “Zona Turistica di Pesca della Valle Cervo”, affidata in gestione ai Comuni della Valle Cervo, capofila il Comune di San Paolo Cervo, è stata rilasciata a titolo sperimentale per la durata di anni tre, a partire dalla data di apertura della stagione 2014 di pesca alla trota (26 febbraio 2014), (Cfr. Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del

18.12.2013), quindi di prossima scadenza e che il provvedimento costitutivo predetto, per esplicita previsione, non comporta alcuna clausola di utilizzo esclusivo. Ciò a maggior ragione, con riferimento ad istanze per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la cui autorizzazione conferisce ai medesimi la qualifica di opere indifferibili urgenti, così come stabilito dal D. Lgs. 387/2003.

DATO ATTO CHE,

Col presente provvedimento si procede altresì ad operare l'omogeneizzazione dei vari termini stabiliti dai diversi provvedimenti autorizzatori/concessori, per l'avvio dei lavori e per la loro conclusione, secondo quanto disposto dal punto 15.5 del Decreto Ministeriale 10.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Pertanto tutti i distinti termini indicati nei provvedimenti adottati da ciascuno dei soggetti titolari della funzione di rilascio dei predetti, sono ai fini dell'adozione del presente unico provvedimento conclusivo autorizzativo:

1. **TERMINE PER INIZIO DEI LAVORI** (in ottemperanza – altresì – a quanto disposto all'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.): 12 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto;
2. **TERMINE PER FINE LAVORI:** (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63–11032) anni cinque dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale

Si indica, inoltre che tali termini (**12 mesi; 5 anni**) specificano quanto indicato all'art. 15 del disciplinare di concessione;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

Visto il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all'interno dell'elettricità";

Visto il D.M. 10.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 5-3314, "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la D.G.P. n. 153 del 16.07.2012 ad oggetto "Criteri applicativi delle disposizioni in materia di procedimenti di autorizzazione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da autorizzare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003";

Viste le LL.RR. n. 61/2000, 44/2000, 20/2002, 23/2015 [attribuzione delle competenze per le concessioni];

Visti il D.P.G.R.: 10/R del 29.07.2003 [procedure di rilascio delle concessioni]; il D.P.G.R. n. 15/R del 06.12.2004 [canoni]; il D.P.G.R. 7/R del 25.06.2007 [misuratori] ed il D.P.G.R. n. 8/R del 17.08.2007 [D.M.V.];

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007;

Visto il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 1 del 24 Febbraio 2010 ed approvato dal Consiglio dei Ministri l'08.02.2013;

Viste le successive modifiche e integrazioni alle suddette norme di legge e Piani;

Visto il Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico sottoscritto dalla "SIPEA" S.r.l. – Milano, in data 19.09.2016, approvato nel corso della conclusiva sessione della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016

Visto il Regolamento per la Gestione delle Conferenze dei Servizi della Provincia di Biella D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30.06.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017-2018;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 60 del 14.09.2016, avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016-2017-2018 e del Piano degli Obiettivi anni 2016-2017-2018*";

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di rilasciare, col presente provvedimento, positivo giudizio di compatibilità ambientale circa il progetto denominato: "*Impianto Idroelettrico in Rosazza*" da realizzare nei Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), presentato dalla "SIPEA" S.r.l., Milano, in quanto:
 - le soluzioni progettuali proposte nel progetto, insieme con le prescrizioni assegnate con il presente provvedimento, risultano idonee a garantire il livello di tutela ambientale imposto dalla normativa in materia di derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia;
 - gli impatti sulle varie matrici prese in considerazione, sono stati dal proponente esaminati (e, quando necessario, assistiti da soluzioni progettuali mitigatorie) e

valutati dai differenti soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria (e attraverso gli apporti tecnicamente apprezzabili, offerti dal pubblico nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di V.I.A.), ciascuno per le proprie materie di competenza, lungo un articolato *iter* procedurale.

- L'utilizzo di fonti considerate rinnovabili per la produzione energia elettrica, soddisfa le indicazioni originate dal Protocollo di Kyoto e dalla normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore, comportando un vantaggio ambientale ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
- 2) Di stabilire che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale sia – secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. - definito nel modo seguente: A) **INIZIO LAVORI**: entro **mesi 12 (dodici)** dalla data del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto. B) **FINE LAVORI**: entro **anni cinque** dalla data di pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione (*cf. indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63-11032 per l'armonizzazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed all'art. 26 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*). **Relativamente al termine d'inizio lavori, il Proponente dovrà, pertanto, tempestivamente comunicare alla Provincia l'avvenuto conseguimento del provvedimento idoneo all'inizio dei lavori.**
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico), ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., art. 12 (con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati) e in essa confluiscono (secondo la definizione dell'Allegato 1 – punto 13.2 al D.M. 10.09.2010) i seguenti atti di assenso:
- ✓ Permessi di costruire delle opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sui territori comunali di Piedicavallo e Rosazza + relative compatibilità acustiche ai sensi dell'art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) + autorizzazioni all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale dei due Comuni;
 - ✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4, con espressione favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli, sia per quanto riguarda gli aspetti legati al Paesaggio e alle Belle Arti, che per quelli inerenti la tutela del Patrimonio archeologico di cui art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii);
 - ✓ Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.;
 - ✓ Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell'art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.;
 - ✓ Compatibilità degli interventi in progetto con lo stato di dissesto esistente secondo le indicazioni del P.A.I., N.t.A. art. 9, c. 5 e 7,
 - ✓ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d'interesse militare).

4. Di far presente che il presente provvedimento autorizzativo **non** comprende il Nulla Osta per le interferenze con le comunicazioni elettroniche, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., il quale, se necessario per le caratteristiche delle opere da realizzare, sarà da conseguire separatamente ad opera del proponente, nei termini e con le modalità previste dalla norma predetta;
5. Di dare atto che la presente autorizzazione al progetto dell'opera denominata: "*Impianto Idroelettrico di Rosazza*", riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., e pertanto, in virtù del comma 1 dell'art. 12 del citato D. Lgs, 387/2003 e ss.mm.ii., l'opera riveste la qualifica di "opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente".
6. Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento, soggette a scadenza, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore;
7. Relativamente all'autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137"), rilasciata dalla Regione Piemonte, è precisato (come specificato nella nota della Direzione regionale Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio nella nota che ricevette numero di prot. ricez. Provincia Biella n. 1530 del 26.01.2016 agli atti del fascicolo del procedimento) che il termine di efficacia della medesima è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. medesimo e si espleta per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori in progetto dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo. Infine l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 testé citato si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nei Comuni;
8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative rispetto a quelle riportate nell'Allegato "C" del presente provvedimento; nuove prescrizioni idonee a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
9. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti), con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
10. Di stabilire che nel rispetto di quanto disposto al punto 14 dell'Allegato alla D.G.R. 30.01.2012 n. 5 – 3314, l'**efficacia del presente provvedimento è subordinata** alla presentazione, al Comune di Piedicavallo sede della derivazione, di garanzie finanziarie pari ad € 50 per ogni kW di potenza nominale (di concessione), volte ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori da comprovare mediante atti di collaudo o di fine lavori;

11. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla presentazione, ai Comuni di Piedicavallo e di Rosazza sedi dell'impianto, ciascuno per quota parte delle opere oggetto di reinserimento e recupero ambientale pari al 50%, di idonee garanzie finanziarie in misura ridotta pari al 50% del valore del piano di dismissione e reinserimento ambientale, come risulta da apposita perizia giurata prodotta nel corso del procedimento. Ciò nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 14 dell'allegato alla D.G.R. 30/1/2012 n. 5 – 3314;
12. Di stabilire che **l'efficacia delle autorizzazioni** rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia **subordinata** al mantenimento di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente;
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
15. Di precisare che, con il presente provvedimento – ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. – è altresì rilasciata la Concessione di Derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico, ai sensi del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.
16. Di approvare e contestualmente adottare, col presente provvedimento, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.09.2016 dal sig. Bertoli Gianluigi, in qualità di Legale Rappresentante della "SIPEA" S.r.l., Milano - relativo alla derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale - in qualità di Allegato "D" - e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Si ricorda che l'inosservanza del Disciplinare di cui trattasi comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla L.R. 3/2009 e ss.mm.ii., fatta salva ogni altra sanzione di Legge applicabile.
17. Di assentire al Concessionario, ai sensi del Capo II del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua - la concessione per poter derivare **l/s massimi 800** ed una **portata media annua di l/s 237,5** d'acqua pubblica mediante presa dal Torrente Chiobbia nel Comune di Piedicavallo (BI) e restituzione nel Torrente Cervo in Comune di Rosazza (BI) ad uso **ENERGETICO, con potenza nominale di 178 kW**, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa attestazione del pagamento anticipato del corrispondente canone;
18. Di stabilire che il presente provvedimento di assenso viene rilasciato alla "SIPEA" S.r.l., ai sensi dell'art. 92 – comma 3. del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, sotto "condizione risolutiva" e che, pertanto, lo stesso potrà essere revocato in qualunque momento dall'Autorità concedente, qualora emergano, da successivi controlli antimafia, elementi ostativi nei confronti di soggetti sottoposti a verifica, ai sensi del medesimo D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

19. Di dare atto che il canone annuo, versato secondo le modalità indicate dalla Regione Piemonte, sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° di Gennaio ed il 31 di Gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa (per oggettiva mancanza di atti autorizzativi comunque necessari dopo l'emanazione del presente provvedimento) o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
20. Di stabilire, infine, che al termine della concessione in oggetto, il Concessionario dovrà, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 Luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso;
21. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
22. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato "B".
23. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato "C", quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni nonché al rispetto delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'Allegato "D" al presente provvedimento.
24. Di dare atto che – come si evince dall'Elaborato "*Preventivo di Connessione alla Rete MT di "e-distribuzione" per Cessione Totale ecc..*" (alla 19^a pagina del volumetto di cui trattasi [pag. 1/9 dell'Allegato "A"]), parte del progetto allegato all'istanza (cfr. INTEGRAZIONI SPONTANEE Agosto 2016 Elaborato "Rosazza T0391673 preventivo E-Distrib adeguato e accettazione Agosto 2016"), la "SIPEA" S.r.l. ha scelto l'opzione che sia la "e-distribuzione" S.p.A. (già "ENEL Distribuzione" S.p.A.) a realizzare le opere di connessione all'impianto di produzione.
25. Di precisare che, qualora l'assentita (come illustrato in premessa al presente provvedimento) configurazione della soluzione di allacciamento degli impianti in progetto alla rete di distribuzione "e-distribuzione" S.p.A. (già "ENEL Distribuzione" S.p.A.) di definitiva realizzazione, presentasse, per qualsiasi ragione, sostanziali modificazioni rispetto a quella vagliata dalla Provincia nel corso del procedimento di cui trattasi, dette soluzioni (modificate), prima di poter essere poste in essere, dovranno essere sottoposte ad esame della Provincia, circa la necessità del loro nuovo assoggettamento alle procedure di V.I.A.
26. Di precisare che – dal momento che gli impianti di connessione alla rete di distribuzione, una volta realizzati, entreranno a far parte di una rete elettrica di distribuzione più complessa, adibita a fornire il servizio elettrico ad una pluralità di utenti ad essa sottesi – questi ultimi siano derogati dall'obbligo di rimozione a fine

vita degli impianti sancito dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003. Obbligo, quindi, solamente valido per l'impianto di produzione.

27. Di trasmettere nota di invito al ritiro di copia conforme all'originale del presente atto alla "SIPEA" S.r.l., corrente in via De Marchi Gherini n. 6 – 20128 MILANO, in qualità di soggetto proponente.
28. Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, coinvolti nella istruttoria.
29. Di trasmettere in copia il presente provvedimento, a raggiunta esecutività, alla Regione Piemonte Settore A1604A - TUTELA DELLE ACQUE per l'attribuzione di un nuovo codice utenza e per le altre incombenze relative alla riscossione del canone;
30. Di dare mandato al Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche, di consegnare al Concessionario, assieme al Provvedimento registrato, la targa Registro Opere di Captazione (R.O.C.) n. BIA02238, affinché il Concessionario possa applicarla alle opere di presa;
31. Di dare atto che il versamento della somma di **Euro 11865/00**, disposto a titolo di deposito cauzionale, con nota **in data 09.09.2016, Prot. n. 20003** è stato accertato e incassato con **REVERSALE n. 2798/2016** - nel modo seguente:

NUOVO CAPITOLO	DESCRIZIONE NUOVO CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI 5° LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI	IMPORTO	ACCERAMENTO
09000007	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 11865/00	1212/2016
					SIOPE 6401

del Bilancio 2016;

e che parimenti è stata impegnata la medesima somma, nel modo seguente:

NUOVO CAPITOLO	DESCRIZIONE NUOVO CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI 5° LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI	IMPORTO	IMPEGNO
70000007	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 11865/00	828/2016
					RR.PP.
					SIOPE 4401

del Bilancio 2016;

32. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Biella, li 25.10.2016

Il Dirigente del Servizio
dott. Davide Zanino

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre	“SIPEA” S.r.l.
Codice Azienda	
Codice fiscale n.	07110870966
Partita IVA n.	07110870966
Sede legale:	
Provincia:	Milano
CAP	20128
Comune:	<i>Milano</i>
Località:	
Indirizzo:	via DeMarchi Gherini n. 6
Tel:	02 87156757 (telefax: 02 93664884)
P.E.C.:	sipea@pec.it
Denominazione unità locale operativa:	Impianto idroelettrico di Rosazza su T. Chiobbia
Codice Provinciale	
Provincia:	Biella
CAP	13812 - 13815
Comuni:	<i>Piedicavallo (BI) – Rosazza (BI)</i>
Località:	
Indirizzo:	
Tel.: ==	
E-mail: ==	
<p>Autorizzazioni o altri atti di natura equipollente rilasciati: col provvedimento cui il presente allegato si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775 dell’11.12.1933, D.P.G.R.. 29.07.2003 n. 10/R e ss. mm. ii.; ✓ Nulla osta per occupazione temporanea o permanente della viabilità provinciale; ✓ Permessi di costruire delle opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sui territori comunali di Piedicavallo e Rosazza + relative compatibilità acustiche ai sensi dell’art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico) + autorizzazioni all’occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale dei due Comuni; ✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4, con espressione favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di 	

Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli, sia per quanto riguarda gli aspetti legati al Paesaggio e alle Belle Arti, che per quelli inerenti la tutela del Patrimonio archeologico di cui art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii);

- ✓ Autorizzazione ad eseguire i lavori, in aree ricadenti in vincolo idrogeologico, ai sensi della L. 45/89 e ss.mm.ii.;
- ✓ Parere vincolante per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ai sensi dell'art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.;
- ✓ Compatibilità degli interventi in progetto con lo stato di dissesto esistente secondo le indicazioni del P.A.I., N.t.A. art. 9, c. 5 e 7,
- ✓ Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d'interesse militare)

“SIPEA” S.r.l. – *Via DeMarchi Gherini n. 6 – 20128 Milano*
Allegato B – *Impianto Idroelettrico di Rosazza su T. Chiobbia*
Progetto presentato ed integrazioni.

Prescrizioni

Prescrizioni alle attività di realizzazione e di esercizio delle opere in progetto :

1. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Misure per far fronte all'elevato trasporto solido:** In considerazione dell'elevato trasporto solido e della dinamica erosiva il progetto esecutivo dovrà garantire che il tratto di corrazzamento previsto a valle della presa (rif.to Sez. 5-5 Elab."T10A") assicuri, attraverso un'elevata macroscabrezza e diversificazione morfologica con blocchi lapidei posti di punta e vincolati con chiodature tra loro e al substrato, la dissipazione di energia ed eviti l'insorgere di erosioni localizzate; pertanto le chiodature di massi ciclopici, individuate nella Tavola "TI.09B" FEB 2015, dovranno essere estese a tutto il rivestimento antierosivo. Il rivestimento antierosivo dovrà essere opportunamente dimensionato al fine di contenere il risalto idraulico (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

2. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Lavori di sistemazione a valle dello scarico proveniente dal dissabbiatore:** I lavori di sistemazione a valle dello scarico proveniente dal dissabbiatore non dovranno comportare una diminuzione della macroscabrezza del fondo alveo e limitarsi alla sponda (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

3. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Interazioni con le due briglie esistenti:** Tenuto conto che la proposta progettuale "SIPEA" S.r.l. si inserisce in un tratto marcatamente regimato, in cui il profilo di fondo è attualmente governato da due briglie (Rif.to Sez. 2-2 e Sez. 5-5 Elab. "TI.10"), una delle quali completamente sostituita dall'opera di presa mentre l'altra fondamentale per il mantenimento del profilo di fondo nel tratto presa-scarico del dissabbiatore, è richiesto che il proponente:
 - I. produca propria dichiarazione sottoscritta di presa in carico di tutte le opere, della loro manutenzione, ed efficienza ed anche relativamente al profilo di fondo nel tratto oggetto di intervento tra le sezioni 1 - 1 e 7 - 7, individuate nell'elaborato grafico "TI.10 A";
 - II. nella dichiarazione sottoscritta di cui al punto I) precedente, dovranno essere ricomprese:
 - a. le opere di compensazione (scala risalita fauna ittica) e la relativa briglia posta in adiacenza della stessa;
 - b. il tratto di scogliera in corrispondenza dello scarico della centrale (di cui all'elaborato grafico "TI.03 A" Redazione FEB. 2013 verifica e controllo Nov. 2013);
 - c. ulteriormente le opere di difesa/sostegno in prossimità dell'attraversamento condotta forzata a valle del Ponte Pinchiolo;

Prescrizioni

(Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

4. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Integrazione Piano di Manutenzione delle opere:** Il piano di manutenzione delle opere dovrà integrarsi con specifici riferimenti ai manufatti di cui alla precedente prescrizione n. 3 (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
5. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I., sottoscrizione di atto liberatorio:** il soggetto attuatore e/o interessato all'esecuzione degli interventi in progetto dovrà, come previsto dall'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I., sottoscrivere atto liberatorio **che escluda ogni responsabilità della P.A.** in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dal dissesto idraulico delle aree in argomento (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
6. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Attraversamento in subalveo del T. Cervo:** L'attraversamento in subalveo del Torrente Cervo, immediatamente a valle del ponte provinciale dovrà essere posto ad una quota di m. 2,00 inferiore all'attuale linea di *Talweg* e la stessa dovrà essere protetta a valle da un opportuno taglione Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
7. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Fabbricato della centrale di produzione:** Il fabbricato della centrale di produzione dovrà necessariamente essere posto ad una distanza non inferiore ai 10 m. rispetto al limite della proprietà demaniale e/o rispetto al ciglio superiore dell'alveo (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
8. **INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Addossamento alla sponda del manufatto della scala di risalita per la fauna ittica:** La scala di risalita della fauna ittica, dovrà essere addossata il più possibile alla sponda, limitandone l'occupazione d'alveo, in relazione alle dinamiche del corso d'acqua. Per un migliore inserimento ambientale si consiglia di valutare la realizzazione della stessa con elementi lapidei (ad. es. massi scarto cava) disposti di punta (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione

Prescrizioni

Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

- 9. INDICAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI ED OCCUPAZIONI:** In merito agli attraversamenti ed alle occupazioni, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli autore della presente prescrizione, opportuna istanza di concessione demaniale (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
- 10. EVENTUALE NECESSITA' DI REALIZZARE OPERE PROVVISORIALI E/O PISTE DI CANTIERE SU SEDIME DEMANIALE O IN FASCIA DI RISPETTO:** Qualora si verificasse l'ipotesi di realizzazione, in fase esecutiva, di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto di cui all'art. 96 R.D. 523/1904, non previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, le medesime dovranno essere oggetto di **specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione** dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli autore della presente prescrizione (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
- 11. INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Addossamento alla sponda del manufatto della scala di risalita per la fauna ittica:** Lo scarico previsto nell'elaborato grafico "TI.03 A" Redazione FEB 2013 Verifica e Controllo NOV 2013, dovrà essere traslato verso valle al fine di migliorare l'immissione in alveo (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
- 12. DIVIETO DI VARIANTI PROGETTUALI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE:** Nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);
- 13. INDICAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Destinazione materiale di risulta:** Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi. Quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà invece essere asportato dall'alveo (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti

Prescrizioni

e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

14. OBBLIGO RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DI SPONDE ED OPERE DI DIFESA EVENTUALMENTE MANOMESSE: Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

15. DIVIETO CAGIONAMENTO TURBATIVE AL BUON REGIME IDRAULICO TORRENTE IN ESECUZIONE OPERE: Durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

16. TERMINE PER ESECUZIONE OPERE: I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di **anni due** dalla data di rilascio della autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre ché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

17. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SETTORE TECNICO REGIONALE BIELLA-VERCELLI: Il Committente dell'opera dovrà,;

- a. formalmente comunicare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli l'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto;
- b. formalmente comunicare al soggetto di cui al punto a) qui sopra il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;
- c. ad avvenuta ultimazione lavori, inviare al soggetto di cui al punto a) dichiarazione del Direttore Lavori, attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

(Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

18. RISERVA DI MODIFICA TERMINI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO:

La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli si riserva la facoltà di modificare o revocare la propria autorizzazione imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli nella nota n. 40413/A1815A del 22.09.2016);

19. CONDIZIONI AUTORITA' DI BACINO FIUME PO AL PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE, PER RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI SENSI D.P.G.R. 10/R/2003 – (2):

La derivazione di cui trattasi **dovrà essere compatibile ed ininfluenza** rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dalla Pianificazione in materia di corpi idrici. La "SIPEA" S.r.l. dovrà provvedere all'automatico adeguamento del D.M.V., delle modalità e dei valori di prelievo, qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione del Fiume Po per il corpo idrico interessato (Prescrizione Autorità di Bacino per il Fiume Po, Parma in nota n. 533/4.1 del 27.01.2015);

20. TUTELA DEL PAESAGGIO – Particolari realizzativi delle opere relative alla presa e adduzione non forzata visibile e tratti di scogliera:

Tutte le opere relative alla presa e adduzione non forzata emergenti dal suolo e dal corso d'acqua nonché piccoli tratti di scogliera per il sostegno della condotta, dovranno essere realizzati con struttura o paramento in blocchi lapidei recuperati *in loco*, di media pezzatura, impiegati con profili esterni irregolari e disomogenei, al fine di restituire il naturale inserimento all'interno dell'alveo e nel contesto in esame delle opere stesse (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio nella nota che ricevette numero di prot. ricez. Provincia Biella n. 1530 del 26.01.2016);

21. TUTELA DEL PAESAGGIO – Particolari realizzativi della copertura del fabbricato centrale idroelettrica:

La copertura del fabbricato destinato ad accogliere la centrale idroelettrica, prevista con il ricorso all'utilizzo di 2 falde a doppia pendenza, in armonia con le costruzioni locali preesistenti nella zona montana considerata, dovrà essere realizzata con pietre locali ed appoggiate su orditura lignea, così come prevista nella documentazione progettuale allegata (cfr. fotografia 25 – pag. 98 della Documentazione Generale") (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio nella nota che ricevette numero di prot. ricez. Provincia Biella n. 1530 del 26.01.2016);

22. TUTELA DEL PAESAGGIO – Particolari realizzativi dei serramenti dell'edificio centrale: I serramenti previsti per l'edificio centrale idroelettrica dovranno essere realizzati in legno, con le tipologie maggiormente in uso nel luogo considerato e dovranno essere appoggiati a filo della muratura interna (dovrà essere lasciata a vista la mazzetta) (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio nella nota che ricevette numero di prot. ricez. Provincia Biella n. 1530 del 26.01.2016);

23. TUTELA DEL PAESAGGIO – Obbligo di ripristino dei luoghi: Dovranno essere ripristinati i luoghi necessari per la realizzazione delle piste di accesso e delle aree di cantiere, nonché gli scavi per il passaggio del cavidotto interrato per la restituzione dell'energia e vi sia una significativa "ricucitura" con gli ambiti fluviali e montani interessati dagli interventi. (Prescrizione della Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio nella nota che ricevette numero di prot. ricez. Provincia Biella n. 1530 del 26.01.2016);

24. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (1): Poiché la "SIPEA" S.r.l. manifestò precedentemente alla Soprintendenza autrice della presente prescrizione l'intenzione di non avvalersi dei sondaggi preliminari previsti dagli artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è prescritta l'assistenza archeologica continuativa alle operazioni di scavo e scotico, da realizzare con oneri a carico della "SIPEA" S.r.l. medesima. Così come saranno a carico della committenza tutti gli oneri derivanti da eventuali scoperte in corso d'opera conseguenti al mancato espletamento delle indagini preventive (Prescrizione Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino (attualmente: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli), nella nota prot. 9545 Cl. 04.04.19/237.5 del 29.10.2014);

25. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (2): Le attività di controllo archeologico, sotto la direzione scientifica della – attualmente - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli, piazza San Giovanni n. 2 10122, Torino, dovranno essere svolte con direzione tecnica di cantiere di un archeologo professionista in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia. E' richiesto di formalmente comunicare alla Soprintendenza predetta:

- a. la denominazione dell'impresa incaricata dell'effettuazione delle verifiche archeologiche;
- b. il nominativo con *curriculum* dell'archeologo direttore tecnico di cantiere;
- c. le tempistiche di realizzazione delle opere,

Prescrizioni

Ciò al fine di permettere di svolgere le necessarie verifiche di legge (Prescrizione Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino (attualmente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli)), nella nota prot. 9545 Cl. 04.04.19/237.5 del 29.10.2014);

26. MANUTENZIONE DEL PASSAGGIO ARTIFICIALE PER L'ITTIOFAUNA:

Per la manutenzione della scala di risalita della fauna ittica, oltre a garantire il corretto funzionamento della sezione di monte in uscita, la "SIPEA" S.r.l. dovrà verificare e garantire il corretto funzionamento dell'ingresso a valle, tenuto in stretta correlazione con l'altezza del battente idrico, soprattutto in condizioni di magra (Prescrizione A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella formulata in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016);

27. MATRICE AMBIENTALE "RUMORE" (1): E' prescritto alla "SIPEA" S.r.l. che, in fase costruttiva vengano rispettate le specifiche di isolamento acustico indicate nella "Relazione d'Impatto Acustico" (Prescrizione A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella in seno all'Organo Tecnico Provinciale);

28. MATRICE AMBIENTALE "RUMORE" (2): Poiché i calcoli previsionali sono inevitabilmente affetti da incertezza, dovrà essere eseguita, entro 90 giorni dall'avvio dell'impianto, una campagna di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'effettiva compatibilità delle emissioni sonore con i limiti di legge, **con particolare attenzione all'eventuale propagazione del rumore attraverso il canale di scarico.** Copia della Relazione contenente l'esito dei rilievi dovrà essere inviata alla Provincia, all'A.R.P.A. **ed al Comune di Rosazza** (Prescrizione A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella in seno all'Organo Tecnico Provinciale, con la modifica – in neretto - operata dall'A.R.P.A. medesima e del Comune di Rosazza (relativamente all'obbligo di trasmissione della relazione anche al Comune medesimo)), in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 29.09.2016);

29. MATRICE AMBIENTALE "RUMORE" (3): E' prescritto alla "SIPEA" S.r.l. di adottare tutti i possibili accorgimenti tecnico/organizzativi atti a ridurre l'impatto del cantiere verso i ricettori (quali ad esempio minimizzare l'uso contemporaneo delle attrezzature, limitare i periodi di accensione dei mezzi allo stretto necessario e così via) (Prescrizione A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella in seno all'Organo Tecnico Provinciale).

30. PRODUZIONE DI RIFIUTI: I rifiuti prodotti nella fase di cantiere dovranno essere correttamente gestiti, operando un'accurata separazione dei diversi materiali, allo scopo di privilegiare le operazioni di recupero dei medesimi a discapito di quelle di smaltimento (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

31. CONTENIMENTO DIFFUSIONE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE: E' prescritto alla "SIPEA" S.r.l. di operare un approfondimento sulle specie alloctone presenti fino ad una distanza di 20 m dalle zone coinvolte dal cantiere. Inoltre dovranno essere descritti gli accorgimenti necessari a

Prescrizioni

rimuovere le predette e soprattutto gli accorgimenti idonei ad evitare l'eventuale attecchimento di nuovi esemplari, con le seguenti modalità: 1) attraverso rapidi inerbimenti da effettuarsi durante tutte le fasi di cantiere che lo rendano necessario; 2) tenendo comunque in conto la successiva messa a dimora di esemplari autoctoni, ove necessario, come già previsto (Prescrizione A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella in seno all'Organo Tecnico Provinciale);

32. DURATA DEL MONITORAGGIO ED OBBLIGO DI RELAZIONE DEGLI

ESITI: Il monitoraggio di cui alla precedente prescrizione dovrà essere previsto per almeno 3 anni dopo il termine dei lavori. Inoltre una relazione sintetica dovrà essere inviata all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella, insieme ai monitoraggi dello stato del corpo idrico *post-operam*, con cadenza annuale (Prescrizione A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella in seno all'Organo Tecnico Provinciale);

33. MISURE COMPENSATIVE:

Relativamente alle misure compensative, la "SIPEA" S.r.l., previo accordo coi Comuni interessati, dovrà realizzare un collegamento pedonale tra i Comuni di Piedicavallo e Rosazza senza l'utilizzo della Strada Provinciale, prevedendo il suo raccordo, a monte e a valle, con la rete sentieristica presente o in progetto (cfr. opere compensative previste per la centralina idroelettrica autorizzata con la Determinazione Dirigenziale n. 819 del 28.05.2014, a beneficio della "Schneider Industrie" S.p.A.) (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

34. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Rispetto Codice della

Strada: Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. E' raccomandato il rispetto durante l'esecuzione dei lavori, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81 del 09.04.2008, e del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 495/92 come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610, ed in specifico per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

35. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE: Autorizzazione

cantieri – L'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992) nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. La segnaletica provvisoria di cantiere dovrà essere conforme al Disciplinare Tecnico D.M. 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo. Le fasi di

Prescrizioni

cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. 100 "Valle Cervo", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale della strada. Nel caso specifico dell'accesso di cantiere, necessario per l'esecuzione delle opere in progetto, si fa riferimento all'art. 15 del D. Lgs. 285/1992 che evidenzia gli "atti vietati" con particolare attenzione al comma g) per la circolazione dei mezzi provenienti da cantieri in essere, che recita "omissis...apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni". La "SIPEA" S.r.l. dovrà provvedere all'apposizione ed al mantenimento della segnaletica necessaria, a norma del vigente codice della strada, alla segnalazione ed alla deviazione della circolazione ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 285/02 e degli art. 30-43 del D.P.R. n. 495/92 "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002 (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

36. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ripristino garantito:

La "SIPEA" S.r.l., dovrà garantire il ripristino di:

- ◆ scarpate;
- ◆ banchine,
- ◆ fossi;
- ◆ cunette;
- ◆ tutte le pertinenze stradali comunque manomesse

sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

37. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Ripristino banchine o piano viabile bitumato: Nell'ipotesi in cui si verificassero cedimenti delle banchine o del piano viabile bitumato, dipendenti dai lavori eseguiti, la "SIPEA" S.r.l. dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

38. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Regolare deflusso acque da piattaforma stradale garantito e sistemazione aree adiacenti la strada: La "SIPEA" S.r.l. dovrà garantire, sia nella fase di cantiere che nella fase di sistemazione finale, il regolare deflusso delle acque della piattaforma stradale lungo i ricettori e fossi laterali alla strada. Inoltre le sistemazioni delle aree adiacenti alla strada, dovranno essere eseguite in modo tale da evitare che eventuali materiali erosi interessino la carreggiata stradale (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

39. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Indicazioni per regimazione acque superficiali: Essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale

Prescrizioni

stessa, e la "SIPEA" S.r.l. dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

40. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Utilizzo Demanio

stradale provinciale: Si precisa che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere verrà rilasciata a titolo precario e non costituisce servitù passiva per la strada provinciale. Le opere in progetto dovranno essere regolarmente mantenute in modo da garantire la originale funzionalità del Demanio Provinciale stesso. La "SIPEA" S.r.l. dovrà modificare o rimuovere le opere autorizzate e con le modalità che saranno nella circostanza prescritte, nell'eventualità in cui sia ritenuto necessario dall'Amministrazione Provinciale nell'interesse della strada e della viabilità per rendere possibile l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere e natura che la Provincia intendesse eseguire nella zona stessa, nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento Provinciale vigente (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

41. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Divieto di interferenza

della condotta in sub-alveo con fondazioni ponte: Il passaggio della condotta in sub-alveo non dovrà interferire in alcun modo con le fondazioni del ponte Pinchiolo sul Torrente Cervo (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);

42. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Definizione aree pubbliche da occupare, per applicazione canone relativo e versamento oneri istruttori per rilascio concessione:

Allo scopo di regolarizzare la posizione tributaria, antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto la "SIPEA" S.r.l. dovrà presentare alla Provincia di Biella (Ente proprietario della strada) istanza di concessione, in cui le opere descritte nel progetto (accesso provvisorio di cantiere, accesso permanente alla centrale di produzione, occupazione del sottosuolo pubblico per posa conduttura) saranno, nel caso, assoggettate al pagamento, a beneficio della Provincia, del relativo Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche - così come previsto dal Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 14 del 26.04.2010 e ss.mm.ii., di cui al D.C.P n. 15 del 27.02.2015 - oltre che all'eventuale applicazione del deposito cauzionale previsto dall'art. 8 del Regolamento succitato. A tal fine è onere della "SIPEA" S.r.l. produrre tutti gli elaborati tecnici esplicativi necessari, alla completa definizione delle aree pubbliche occupate, al fine della quantificazione del relativo canone di occupazione spazi ed aree pubbliche previsto dal Regolamento suddetto

Il rilascio della concessione è altresì condizionato al previo versamento, alla Provincia di Biella, da parte del richiedente, dell'importo di: € 100,00 da effettuarsi con le seguenti modalità alternative:

- i. versamento sul Conto Corrente Postale n. 13792130
- ii. versamento a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 53 T 06090 22308 000008000553 BIVERBANCA Ufficio Tesoreria Enti di Biella Via Carso, 15 – 13900 Biella;

in entrambi i casi riportando nella causale di versamento o di bonifico la seguente dicitura: "RIMBORSO PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO" (Prescrizioni Organo Tecnico Provinciale);

Prescrizioni

- 43. INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE – Accertamenti precedenti l'esecuzione dei lavori:** La "SIPEA" S.r.l., prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi (Prescrizione Organo Tecnico Provinciale);
- 44. ONERI DI COMUNICAZIONE ALL'A.R.P.A. DIP.TO COMPETENTE:** La "SIPEA" S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente l'inizio ed il termine dei lavori al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella, al fine di permettere al predetto il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera (Prescrizione derivante dai compiti attribuiti all'A.R.P.A. dall'art. 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.);
- 45. TUTELA SALUTE PUBBLICA:** La restituzione, ancorché posta a notevole distanza a monte della presa potabile, situata in località Bogna nel Comune di Sagliano Micca, non dovrà costituire un centro di pericolo ai fini dell'approvvigionamento idrico-potabile stesso, per il rischio di eventuali perdite di lubrificante o di materiale chimico di altra natura (Prescrizione A.S.L. BI Dip.to Prevenzione di Biella nella nota n. 0024548/14 del 03.11.2014 (prot. ricez. Prov. n. 33150 del 04.11.2014));

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE